



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "B"- REATI SOCIETARI

Sommario

PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI	1
B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> del d.lgs231/2001).	3
1. FALSITÀ' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI	3
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624c.c.)	4
2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	4
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societàcontrollante	4
3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	6
4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI	7
5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA	7
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	8
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	8
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
B.5 PRESIDI APPLICATIVI	11
B.5.1. Falsità in comunicazioni e relazioni	11
B.5.2 Tutela del capitale sociale	12
B.5.3 Tutela del regolare funzionamento della Società.....	12
B.5.4 Tutela delle funzioni di vigilanza.....	12
B.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	13
B.6.1 Il Sistema di Controllo Interno	13
B.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza.....	14
B.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	15
B.6.4 Flussi informativi verso l'OdV	16
ALLEGATO A	18

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* del d.lgs.231/2001).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

• False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'art. 2621 c.c. prevede, per le **società non quotate**, che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ci sono casi in cui sono previste **pene ridotte** per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621: **se i fatti sono di lieve entità** la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Il nuovo art. 2621-ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per **particolare tenuità** del falso in bilancio.

Con la riforma 69 del 2015, sono state inasprite le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

Per quanto riguarda la disciplina del **falso in bilancio nelle società quotate**, la riforma modifica l'**articolo 2622 del codice civile** che, nella formulazione previgente, prevedeva una detenzione da sei mesi a 3 anni. La struttura dell'illecito è pressoché identica a quella dell'art. 2621 da cui si differenzia soprattutto nella diversa cornice edittale di pena.

Le principali novità consistono nel sensibile aumento della pena (**reclusione da 3 a 8 anni**), nel fatto che il falso in bilancio diventa **reato di pericolo** anziché (come prima) di danno, la **procedibilità è d'ufficio** (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, **scompaiono le soglie di non punibilità**; anche qui è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene).

• Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato e riformulato nell'ambito dell'art. 173 *bis* del T.U.F.)

Il delitto si configura con l'esposizione di false informazioni o con l'occultamento di dati e notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. L'esposizione o l'occultamento devono essere compiuti allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

Il delitto si configura come reato comune, in quanto la condotta incriminata può essere posta in essere da "chiunque".

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. abrogato e ora art. 27 co. 2, d.lgs 39/2010)**

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Le pene sono aggravate se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio); l'art. 2626 c.c. non ha inteso punire, a titolo di concorso necessario, anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione. Permane, tuttavia, la possibilità di un loro coinvolgimento a titolo di concorso eventuale, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La fattispecie tipica di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si evidenzia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

• **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'omissione della comunicazione, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, come previsto dall'art. 2391 c.c. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di società sottoposte alla vigilanza di cui ai T.U. in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie tipica è integrata dalle seguenti condotte alternative:

- a) fittizia formazione o aumento, anche in parte, del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si evidenzia che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dall'art. 2343, III° comma, c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

• **Indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** I

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

2. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, causando un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" e quindi anche da soggetti estranei alla società.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La condotta consiste nel fatto degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società di enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si configura anche laddove venga commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al comma I dell'articolo 2635 c.c. è prevista una diminuzione della pena. In ogni caso si tratta di un reato proprio poiché, dal lato dell'ente, può essere commesso solo da soggetti qualificati, ferma la punibilità anche del soggetto "corruttore esterno". La Legge 3/2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio per il reato di corruzione tra privati superando così la disfunzione che si era creata con la normativa del 2017 che manteneva la procedibilità a querela della persona offesa, scontando un pesante rischio di ineffettività della disciplina.

• **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** La norma incriminatrice prevede due distinte ipotesi, al primo comma si configura un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque", mentre il secondo comma dell'art. 2635 bis, che rileva nel caso del presente Modello, disciplina una fattispecie di reato proprio a presidio della tutela del regolare funzionamento della società o dell'Ente. Infatti, ai sensi del ridetto secondo comma, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

di società o di enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata, soggiacciono alla pena di cui all'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo. Anche per questa fattispecie la Legge 3/2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

3. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

• **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** L'art. 2638 individua due distinte ipotesi di reato per modalità di condotta e momento consumativo. La prima, prevista al comma I° dell'art. 2638 c.c., si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Trattasi di una condotta di falsità che persegue la finalità di ostacolare le funzioni di vigilanza. È un reato a dolo specifico che non richiede, per la sua consumazione, il raggiungimento dello scopo di ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. La seconda, prevista al comma II° dell'art. 2638, si realizza con l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Si tratta di un reato di evento a forma libera, che può cioè essere realizzato con qualsiasi tipo di comportamento commissivo od omissivo, e che richiede il semplice dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte può delinarsi una specifica area di attività astrattamente a rischio.

Tuttavia CONEROBUS S.p.A. svolge gran parte delle attività rientranti nella aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure e/o pratiche operative scritte rispondenti ai criteri imposti dal d.lgs 231/2001 per i modelli di organizzazione e gestione.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla normativa di settore.

Nella presente Parte Speciale verranno individuati i principi di comportamento che CONEROBUS S.p.A. intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari, concretamente realizzabili nell'interesse e/o a vantaggio della Società, previsti e sanzionati dall'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001.

Verranno, altresì, individuate le opportune misure integrative, di prevenzione e controllo, che CONEROBUS S.p.A. si impegna ad attuare al fine della prevenzione del rischio di commissione di tali reati.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, il responsabile dell'Unità Organizzativa preposta alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci di CONEROBUS S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, tutti qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001.

B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei "Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2 :
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle

- disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3 :

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

a) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - con riferimento al precedente punto 4 :

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ed in particolare:

 - diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario;
 - compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo;
 - reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori

b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
 - con riferimento al precedente punto 5 :

a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al

vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.5 PRESIDI APPLICATIVI

Di seguito si provvedono ad indicare i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che CONEROBUS S.p.A. attua e che costituiscono i protocolli di decisione e controllo operativi nell'ambito delle diverse attività sensibili.

B.5.1. Falsità in comunicazioni e relazioni

1- La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base al "CALENDARIO DI PREPARAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE", redatto dal responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria, che deve prevedere:

- la chiara indicazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la documentazione di supporto che viene richiesto di conservare e referenziare ai dati forniti
- la trasmissione di dati od informazioni all'unità organizzativa responsabile della redazione del bilancio, mediante il richiamo all'esito delle procedure che collegano i diversi ambienti applicativi collegati o se non collegati attraverso file allegati a specifica email di comunicazione, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempistica da rispettare per la consegna della bozza di bilancio ai membri del Consiglio e della relazione della società di revisione sul medesimo e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- la calendarizzazione di almeno un incontro di informazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio che si andrà a chiudere .

2. I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali hanno l'obbligo di predisporre una scheda informativa che evidenzia quali attività di controllo sono state svolte per garantire le asserzioni sottostanti (esistenza, completezza, accuratezza, corretto periodo di competenza) i dati

forniti. Nel caso i dati fossero il risultato di processi di stima o valutazione nella scheda vanno indicati i criteri di valutazione e stima utilizzati ed i passaggi di applicazione (il calcolo effettuato).

B.5.2 Tutela del capitale sociale

E' fatto divieto agli Amministratori di approvare atti o pagamenti che costituiscano:

- restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- esenzione di esecuzione del conferimento dovuto da parte dei soci
- ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

In fase di liquidazione viene fatto divieto di ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

B.5.3 Tutela del regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al punto 3 del paragrafo B.4, si prevedono i seguenti presidi:

1. la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
2. la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;
3. l'introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
4. la previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

B.5.4 Tutela delle funzioni di vigilanza

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in

base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza sono svolte in base a quanto descritto dalle procedure certificate ISO 9000-1.

Oltre alle procedure del sistema certificato di progettazione ed erogazione del servizio, CONEROBUS S.p.A. individua e nomina responsabile delle attività di supporto alla comunicazione e gestione delle esigenze delle autorità di vigilanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di:

1. assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. attuare tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. garantire che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
4. richiedere ai diversi responsabili di unità organizzativa l'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati comunicati alle autorità di vigilanza;
5. supportare le eventuali attività ispettive garantendo, la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che i funzionari dell'autorità di vigilanza ritengano necessario acquisire;
6. nominare un Responsabile della comunicazione, della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

B.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

B.6.1 Il Sistema di Controllo Interno

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge

esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i **controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle single Parti Speciali (cd. "Key Officer") e dal Responsabile della funzione "Total Quality Management";
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati di seguito al paragrafo B.6.2

B.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società, con ciò facendosi espresso riferimento a quanto disciplinato al paragrafo 4, rubricato "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

In particolare, l'OdV ha il compito di **controlli chiave di terzo livello:**

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, delle Parti Speciali del Modello e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni ritenute necessarie, il sistema di deleghe e procure e il sistema autorizzativo in vigore;
- verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- verificare il rispetto delle procedure operative esistenti sulle aree sensibili;
- curare l'aggiornamento del Modello.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini indicati al paragrafo 4.4, rubricato "Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

B.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, al fine della concreta attuazione della presente Parte Speciale, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società sono previsti

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti delle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse. A tal fine la Società individua e nomina, attraverso la formalizzazione di specifica lettera di incarico, specifici **Responsabili interni delle single Parti Speciali** (*Key Officers*) ovvero soggetti aziendali coinvolti nelle attività sensibili a cui viene attribuita la responsabilità di analizzare e trasmettere all'Organismo di Vigilanza con periodicità annuale dei report informativi, il cui contenuto è comunicato contestualmente alla nomina.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del **Responsabile interno delle single Parti Speciali** anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento.

Si rimanda alla Parte Speciale L –Flussi informativi periodici all'OdV – per maggiori dettagli circa l'oggetto e le modalità delle comunicazioni all'OdV.

Si rappresenta che l'OdV incontra periodicamente l'Organo Amministrativo/l'Organo di Controllo, come da calendario di attività definito dallo stesso, affinché siano garantiti gli opportuni collegamenti tra i diversi sistemi di controllo.

PARTE SPECIALE "B"- REATI SOCIETARI

B.6.4 Flussi informativi verso l'OdV

PARTE SPECIALE "B"- REATI SOCIETARI		
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i verbali dell'Organo Amministrativo di approvazione delle bozze di bilancio; • le eventuali dichiarazioni rilasciate dagli Amministratori e dai Responsabili di Funzione in ordine alla sussistenza di conflitti di interesse; • gli eventuali incarichi conferiti a consulenti esterni per il supporto nell'attività di gestione del processo di formazione del bilancio di esercizio, del budget, delle operazioni straordinarie societarie; • le comunicazione inerente le eventuali operazioni straordinarie discusse e/o approvate da parte del CdA e relativo parere di fattibilità redatto dal responsabile AF • una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento, come da ALLEGATO A, contenente per es: <ul style="list-style-type: none"> - i controlli di linea effettuati, - le modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, - le segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001. 	<i>Semestrale</i>	Responsabile interno nominato dalla Società per l'attuazione delle presente Parte Speciale (<i>Key Officer</i>)
<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali irregolarità segnalate con riferimento alla tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili • eventuali management letter della società società di revisione 	Al riscontro della non conformità	

SEGNALAZIONI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
<p>Segnalazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali non conformità relative all'applicazione del flusso; • eventuali non conformità rispetto a prassi e procedure aziendali; • eventuali non conformità rispetto alle disposizioni del 	<i>Al riscontro della non</i>	Tutti i soggetti

PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI

<p>Codice Etico;</p> <ul style="list-style-type: none">• eventuali non conformità rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato;• eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione.	<i>conformità</i>	coinvolti nella presente Parte Speciale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------

ALLEGATO A**Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

Riportare una descrizione dei controlli effettuati e delle evidenze eventualmente emerse in relazione alle aree di attività a "rischio 231".

Riportare eventuali fatti, atti o eventi emersi nell'ambito delle attività di controllo effettuate nel corso del periodo di riferimento sulle aree di attività a rischio, che manifestano profili di atipicità o criticità rispetto alle norme del Decreto.

Con riferimento alla propria Area, segnalare eventuali nuove attività a rischio e/o variazioni di quelle esistenti già definite in sede di stesura iniziale del Modello.

Segnalare eventuali proposte di modifica da apportare al sistema delle procedure aziendali a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati o a fronte di nuove necessità.